

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Per la **validità dell'anno scolastico** è necessaria la frequenza di **almeno tre quarti dell'orario annuale** ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del DDL 19 Febbraio 2004.

Eccezioni previste dalla norma e da deliberare in collegio docenti di volta in volta:

- problemi di salute certificati.
- Impegni sportivi inerenti ad attività agonistiche.
- Impegni musicali, teatrali certificati.

SCUOLA PRIMARIA

Nella scuola primaria la non ammissione presenta carattere eccezionale. Il team dei docenti prende in considerazione:

1. la condizione di partenza (prerequisiti).
2. la motivazione.
3. l'impegno.
4. la partecipazione.
5. i progressi evidenziati durante il percorso scolastico.
6. i livelli di autonomia personale e operativa raggiunti.
7. le abilità strumentali di base acquisite.
8. le competenze dimostrate.

Inoltre valuta:

- Gli eventuali vantaggi nel cambiamento del gruppo di riferimento (compagni – insegnanti)
- l'opportunità formativa della "ripetizione" del percorso già effettuato.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Viene presa in considerazione la non ammissione alla classe successiva **a partire da quattro insufficienze** valutando i seguenti criteri:

- **percorso di apprendimento**, tenendo presente la situazione di partenza dell'alunno, i progressi raggiunti, il recupero parziale delle lacune evidenziate dal consiglio di classe mediante comunicazione scritta all'inizio del secondo quadrimestre.
- **Autonomia** operativa raggiunta.
- **Coscienza civile e sociale**, rispetto alle regole scolastiche.
- **Impegno e partecipazione** alle attività di classe e di istituto.
- Valutazione della sussistenza o meno di effettivi **margini di recupero** che depongano per la ripetizione come opportunità di miglioramento.
- Per la non ammissione agli esami di Stato vengono presi in considerazione tutti i criteri di cui sopra, in relazione al **futuro progetto scolastico** dell'alunno e ai prerequisiti necessari per il tipo di percorso scelto. La non effettuazione della prova invalsi vincola l'ammissione agli esami di Stato
- L'ammissione agli esami è comunque subordinata alla partecipazione alle prove INVALSI

PER LA SOLA SCUOLA SECONDARIA:

- in caso di **ripetute e/o gravi violazioni del regolamento** di istituto che hanno comportato la sospensione delle attività scolastiche ai sensi dell'articolo 4 comma 6 e 9bis del DPR 249/98 (allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni consecutivi) **la presenza di insufficienze non viene ritenuto criterio essenziale.**